



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE I SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 85 del 29/06/2015

Raccolta Ufficiale

N. 526

Del 08/07/2015

OGGETTO: Liquidazione all'Avv. Michele Langiulli, difensore dell' Ente nella causa Comune di Castellana Grotte c/ Società Coldiretti Castellana Grotte Soc. Coop Consortile".

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 27.1.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nei giudizi promossi dalla Società "Coldiretti Castellana Grotte soc. coop. consortile" innanzi al Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Distaccata di Putignano, rispettivamente con atto di citazione notificato all'Ente il 5.12.2008 ed acquisito al protocollo generale in pari data al n. 24063 e con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo in causa, notificato in data 16.1.2009, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 631;

che con il medesimo atto è stato demandato al Responsabile del 1° Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento della difesa e rappresentanza legale dell'Ente, ad un avvocato di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

che con determinazione del 1° Servizio "Segreteria Generale-Risorse Umane" n. 17 del 9.2.2009 veniva, pertanto, nominato, difensore dell'Ente nel giudizio de quo, l'Avv. Michele Langiulli, con studio in Noicattaro, alla Via Giacomo Brodolini n. 8;

che con sentenza n. 208/2011 il Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2005 emesso in data 28.11.2008, proposta dalla Società Coldiretti Castellana Grotte soc. coop. consortile, in persona del legale rappresentante p.t. così ha disposto: "1. *Dichiara la nullità della chiamata del terzo, Comune di Castellana Grotte, e l'improcedibilità della domanda proposta dall'opponente nei confronti della predetta parte;* 2. *Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 520/08 emesso dal Giudice del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Putignano il 28 novembre 2008 e per l'effetto ne dichiara l'esecutività;* 3. *Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del terzo chiamato in causa, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.937,00 (di cui € 1.485,00 per onorari ed € 1.452,00 per diritti) oltre spese generali ex art. 14 tar. For., Iva e CAP come per legge."*

che l'Avv. Michele Langiulli, con nota acquisita dall'Ente il 14.11.2011 al n. 20550, trasmettendo la predetta sentenza n. 208/2011 favorevole all'Ente, allegava, altresì, la nota specifica relativa agli

onorari, diritti e spese a Lui spettanti per l'attività difensiva prestata nel giudizio in oggetto, e pari, complessivamente, ad € 9.179,40, somma comprensiva di IVA al 21% e CAP al 4%, come per Legge e al lordo della ritenuta d'acconto;

che con Determinazione del I Settore n. 36/2012 si provvedeva alla liquidazione delle competenze professionali spettanti all'Avv. Michele Langiulli per ciò che concerne il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2005;

Dato atto che, con Sentenza n. 2356/2014 il Tribunale di Bari – sez. di Rutigliano ha definito nel merito la causa dichiarando il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore del G.A., dinanzi al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge e ponendo definitivamente in capo all'attrice le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 25/11/2009, con obbligo di rimborso in favore del Comune di Castellana Grotte;

Considerato che, a tal riguardo, con nota del 23/10/2014 n. prot. 17994, l'Ufficio Contenzioso dell'Ente ha richiesto all'Avv. M. Langiulli di procedere senza indugio al recupero delle somme riguardanti le spese di c.t.u. nel procedimento in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 3/2015 inviata tramite Sid dall'Avv. Michele Langiulli con Studio in Noicattaro (BA) alla via G. Brodolini n. 8 P.I. 05224820729, per un importo complessivo di € 14.115,88 (comprensivo di IVA, CAP, spese generale e R.d.A.) riguardanti le Sue competenze professionali nel giudizio di merito del procedimento sopra descritto;

Dato atto che è necessario integrare l'impegno di spesa assunto con Determinazione del I Servizio n. 17 del 9.2.2009 con la somma di € 14.115,88 al Cap. 124 epigrafato: : "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc...*" del redigendo bilancio 2015;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di prendere atto della Sentenza n. 2356/2014 con la quale il Tribunale di Bari – sez. di Rutigliano ha definito nel merito la causa dichiarando il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore del G.A., dinanzi al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge e ponendo definitivamente in capo all'attrice le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 25/11/2009, con obbligo di rimborso in favore del Comune di Castellana Grotte;

2) di impegnare la somma di € 14.115,88 al Cap. 124 epigrafato: : "*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, prestazioni di servizio, ecc...*" del redigendo bilancio 2015 per la liquidazione delle competenze professionali spettanti all'Avv. M. Langiulli con Studio in Noicattaro (BA) alla via G. Brodolini n. 8 P.I. 05224820729;

3) di liquidare e, contestualmente **pagare**, all' Avv. Michele Langiulli la complessiva somma di **€14.115,88**, comprensiva di CAP al 4% e di Iva al 22%, spese generali al 15% ed al lordo della ritenuta d'acconto;

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Settore- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 03/07/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Consegnata in data _____

Impegno 631/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1072

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 09 Luglio 2015